

## **TI\_GERICHTE 12.2009.210 vom 20. Dezember 2010**

TI Tribunale d'appello, 2010-12-20, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.2009.210](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2009.210)

FR: TI\_GERICHTE 12.2009.210 du 20 décembre 2010

IT: TI\_GERICHTE 12.2009.210 del 20 dicembre 2010

### **Regeste**

Responsabilità del proprietario di un'opera (garage interrato) per sporgenza dal soffitto non segnalata, onere della prova del danno

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

L'appello in esame pone preliminarmente un problema di ricevibilità poiché l'attore sembra ugualmente invocare - seppur solo marginalmente - una responsabilità contrattuale della convenuta nella sua qualità di locatrice dell'immobile e della relativa autorimessa. Per giurisprudenza invalsa, non sarebbe però possibile sottoporre direttamente al giudice una pretesa in materia di locazione, come sarebbe quella relativa al risarcimento del danno per violazione del contratto di locazione, se la stessa non è stata in precedenza portata avanti all'autorità di conciliazione (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 1 ad art. 404 con rif. a DTF 118 II 307; II CCA 3 agosto 2006 inc. n. 10.2001.8 pubbl. in NRCP 2006 pag. 341, 8 giugno 2004 inc. n. 12.2003.94). Né muterebbe di per sé granché a tale considerazione il fatto che l'attore abbia impostato la lite contro il locatore anche (o, come in concreto, essenzialmente) sulle norme dell'atto illecito, essendo anche in tal caso ravvisabile l'esistenza di una "contestazione riguardante contratti di locazione di locali di abitazione e commerciali" ai sensi della massima giurisprudenziale citata in precedenza (II CCA 3 agosto 2006 inc. n. 10.2001.8, 12 gennaio 1995 inc. n. 166/94, 20 gennaio 1995 inc. n. 213/94, 27 giugno 1995 inc. n. 10.95.16; Lachat e altri, Das Mietrecht für die Praxis, 8a ed. 2009, pag. 77 segg.; Bohnet/Montini, Droit du bail à loyer, Commentaire pratique, Basilea 2010, n. 7 nel mezzo ad art. 274a CO, pag. 1120.) Del resto, lamentando tra le altre cose l'inutilizzabilità del veicolo preso in leasing - e la conseguente perdita derivante dalla sua successiva vendita -, l'attore fa (indirettamente) leva sulla situazione contrattuale esistente, e più precisamente sul fatto che non gli si poteva ragionevolmente imporre di detenere un veicolo che non gli garantisse l'accesso al posteggio locato senza rischio di danneggiarlo. Sia come sia, pur volendo trattare la causa in esame esclusivamente sotto l'aspetto della responsabilità extracontrattuale dell'art. 58 cpv. 1 CO (come peraltro fatto dall'attore in sede di petizione e di replica), l'appello non troverebbe comunque accoglimento siccome infondato.

#### **E. 2**

Giusta l'art. 58 cpv. 1 CO il proprietario di un edificio o di un'altra opera è tenuto a risarcire i danni cagionati da vizio di costruzione o difetto di manutenzione. Il carattere difettoso di un'opera può anche derivare da un'istruzione fuorviante o poco chiara che induce un utente a un utilizzo difforme dallo scopo per il quale la stessa è stata concepita (Brehm, Berner Kommentar, n. 66 ad art. 58 CO). Pacifica è nel caso di specie la qualifica quale opera dell'autorimessa in esame. Altrettanto chiaro - come pertinentemente rilevato dal primo giudice - è che con l'apposizione della barra d'entrata indicante un'altezza massima

consentita di 2 m la convenuta ha indotto ogni potenziale utente dell'autorimessa a credere che all'interno di questa area il transito con un veicolo di altezza inferiore fosse ovunque possibile senza difficoltà di sorta. Il che però non è stato. Controverse rimangono le conseguenze di questa carente indicazione, eccezion fatta per le spese di riparazione del veicolo, assunte dall'assicuratore casco, che non sono oggetto della petizione dell'attore.

### **E. 2.1**

L'art. 8 CC impone a chi intende dedurre un proprio diritto da una circostanza di fatto l'obbligo di provarla, ritenuto che la mancata prova delle circostanze di fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi pretende l'esistenza del diritto ( Kummer , Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC; DTF 129 III 65 consid. 4.1; 125 III 78 consid. 3b con rinvii). Spettava quindi all'attore provare il danno e la responsabilità della convenuta in relazione al medesimo.

### **E. 2.2**

Ora, per potere esigere il risarcimento per la perdita derivata dalla necessità di vendere il veicolo (oltre che per l'inutilizzabilità delle gomme invernali appositamente acquistate), l'attore avrebbe innanzitutto dovuto dimostrare la necessità di una simile operazione. Sennonché, egli né ha allegato – come già rilevato dal primo giudice - né tantomeno è stato in grado di provare che eccezion fatta per la sporgenza all'origine del sinistro – peraltro risistemata, a tappe, già subito dopo tale data (v. petizione, pag. 3 e 5, come pure la documentazione fotografica di cui ai doc. H, doc. 2 e al verbale di sopralluogo del 12 marzo 2009) e agevolmente aggirabile poiché situata in un angolo a sinistra del soffitto – ve ne fossero delle altre che impedivano o limitavano oltremodo il transito con il veicolo preso in leasing. In assenza di rilevamenti più precisi, i pochi e non proprio concludenti elementi probatori agli atti non permettono di suffragare la tesi attorea. Il fatto, allegato per la prima volta in sede di appello, secondo cui anche a ridosso della sporgenza che ha causato l'incidente – e nel frattempo risistemata con uno scalino che diminuisce l'altezza del soffitto a 1.95-1.96 m (v. verbale di sopralluogo del 12 marzo 2009 e la relativa documentazione fotografica) – ve ne sarebbe un'altra che percorre praticamente tutta la lunghezza e la larghezza del soffitto e che sarebbe più bassa della prima poiché il suo profilo risulta riconoscibile nonostante la fotografia sia stata presa dal basso, oltre a non essere comprovato, costituisce un inammissibile novum e non può essere ritenuto (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Similmente, l'appellante non può giustificare l'alienazione del veicolo con il fatto che l'altezza massima indicata all'ingresso dell'autorimessa corrisponderebbe a quella della Mercedes Benz G 400 CDI e osterebbe pertanto al passaggio indenne di una vettura di tali dimensioni. A prescindere dall'applicabilità – contestata - delle norme relative alla segnaletica stradale agli spiazzi riservati – come in concreto – all'uso privato, l'argomentazione ricorsuale non considera che l'art. 21 cpv. 2 dell'ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr; RS 741.21), semmai invocabile, si limita a stabilire che il segnale «Altezza massima» (2.19) vieta la circolazione dei veicoli la cui altezza, compreso il carico, supera il limite indicato. Ciò che però non si avverava manifestamente nel caso di specie né del resto l'appellante lo pretende. Ma vi è di più.

### **E. 2.3**

E' pacifico che nonostante la consegna del veicolo a \_\_\_\_\_ questo è rimasto di proprietà della parte che ha concesso il finanziamento, così come è del resto usuale e tipico per i contratti leasing (II CCA 17 maggio 2005 inc. n. 12.2004.46, 22 settembre 1997 inc. n.

12.1997.174). Ora, in virtù di questo fatto, la richiesta di risarcimento per la perdita subita con l'acquisto e la successiva vendita del veicolo preso in leasing fa sorgere qualche dubbio, oltre che per l'insufficiente sostanziamento della pretesa, anche in ordine alla realizzazione stessa del danno. Il danno viene infatti definito come riduzione involontaria del proprio patrimonio che può esprimersi in una diminuzione degli attivi, in un aumento dei passivi o in un mancato guadagno. Il danno corrisponde alla differenza tra lo stato attuale del patrimonio e lo stato che il patrimonio avrebbe avuto se non fosse intervenuto l'evento dannoso. La responsabilità per il danno può essere però riconosciuta unicamente se il comportamento del danneggiante si trova in un rapporto di causalità adeguata con l'evento dannoso ( Gauch/Schluep/Schmid/Rey , Schweizerisches Obligationenrecht AT, 9 a ed., Zurigo 2008, n. 2624 ss.; Schwenger , Schweizerisches Obligationenrecht AT, 3 a ed. Berna 2003, n. 14.03 segg. e 19.01 segg.). In ogni caso, al danneggiato incombe l'onere di limitare il più possibile il danno ("Schadensminderungspflicht"); se questi non fa fronte a tale onere, la posta di danno maggiorata non potrà essergli risarcita ( Gauch/Schluep/Schmid/Rey , op. cit., n. 2916; Schwenger , op. cit., n. 16.14; DTF 117 II 158 e 117 II 547). Nel caso di specie, dal momento che le condizioni generali di leasing (non versate agli atti) stabilivano le modalità – non meglio precisate - di calcolo della rata in caso di scioglimento anticipato (doc. B), nulla imponeva a \_\_\_\_\_ di acquistare da \_\_\_\_\_ la proprietà del veicolo (doc. O). Quanto poi all'asserzione che una disdetta prematura del contratto di leasing senza acquisto della vettura avrebbe causato perdite ben superiori, peraltro non quantificate, la circostanza non è stata minimamente comprovata. Anche per questa ragione, dunque, la richiesta di risarcimento per detta posizione di danno non poteva giustamente trovare accoglimento.

#### **E. 2.4**

Riguardo alla pretesa di fr. 2'145.- per il nolo di un veicolo sostitutivo, non vi è prova alcuna né del fatto che l'attore avrebbe effettivamente noleggiato una vettura Fiat Panda, né tantomeno della circostanza che tale operazione gli sarebbe costata fr. 55.- al giorno (per il tempo necessario alla riparazione, indicato in 39 giorni), come invece egli pretende. La fattura di cui al doc. J è una mera dichiarazione (contestata) di \_\_\_\_\_ (all'indirizzo della \_\_\_\_\_ Assicurazioni) e in quanto tale non è atta a suffragare la richiesta (sui limiti temporali di un fermo tecnico riconosciuti dalla prassi in materia cfr. ad ogni modo II CCA 10 novembre 1997 inc. n. 12.97.196). Né l'appellante, nel chiedere il rinvio della causa per allestimento di una perizia giudiziaria, può dolersi del fatto che il primo giudice gli avrebbe negato la possibilità di esperire una simile perizia su tale aspetto. Una perizia non era e non è necessaria; bastava che egli documentasse in altro modo – segnatamente con l'esibizione di una fattura dell'anonimo noleggiatore - l'asserita spesa. Quanto a un risarcimento a titolo di „abstrakte Nutzungsentschädigung“, la richiesta non può ugualmente trovare accoglimento in quanto la privazione della utilizzabilità del veicolo non costituisce nel diritto svizzero un danno risarcibile ai sensi della „Differenztheorie“ ( Brehm , op. cit., n. 83 ad art. 41 CO; Roberto , Schadensrecht, pag. 208 seg.; cfr. pure, per analogia, sentenza del Tribunale federale 4C.345/2003 del 1° gennaio 2005 consid. 5.3).

#### **E. 2.5**

Stante quanto precede, vista l'assenza di pretese giudizialmente risarcibili, anche quella per il patrocinio preprocessuale andava giustamente respinta (sentenza del Tribunale federale 4C.11/2003 del 19 maggio 2003, in: Pra 2004 n. 26 pag. 126 consid. 5.2).

### **E. 3**

Intimazione: - - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello La

presidente

Il segretario Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile riproporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare la decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.